

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144

art. 1 modifica all'articolo 2 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 3 modifiche all'articolo 7 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 4 modifiche all'articolo 8 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 5 modifiche all'articolo 9 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 6 modifica all'articolo 13 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 7 modifica all'articolo 14 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 8 modifiche all'articolo 18 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 9 modifica all'articolo 19 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 10 modifica all'articolo 27 del DPREg. 0144/Pres./2016

art. 11 disposizione transitoria

art. 12 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 2 del DPREg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<< c bis) superficie catastale dell'alloggio, misura in metri quadrati dell'unità immobiliare come presente sulla visura dell'Agenzia delle Entrate - Catasto dei Fabbricati quale "Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte" calcolata sulla base di quanto stabilito dall'allegato C del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e dell'articolo 2 comma 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013 n. 39724 (Modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);>>.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPREg. 0144/Pres./2016

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere attuate mediante ricorso a operazioni creditizie di durata almeno decennale erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà del costo dell'iniziativa.

2 ter. Gli alloggi oggetto delle iniziative di cui al comma 1 devono avere una superficie catastale di cui alla lettera c bis) dell'articolo 2 non superiore a:

a) centocinquanta metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto con contestuale recupero di cui al comma 1, lettera a) e iniziative di recupero di cui al comma 1, lettera b);

b) centoventi metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto di cui al comma 1, lettera b bis) e di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera b ter).>>.

art. 3 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<pari a 15.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a 12.000,00 euro>>.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<pari a 13.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a 10.500,00 euro>>.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<pari a 8.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<pari a 7.000,00 euro>>.

4. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<<4. Nei casi di iniziative di acquisto e di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b bis) e b ter) il contributo non è riconosciuto se il costo dell'iniziativa è superiore ad euro 200.000,00.>>

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. Il contributo non è altresì riconosciuto se la spesa, direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario, è inferiore ad euro 35.000,00 per le iniziative di cui agli articoli 4, 6 bis, 6 ter e 6 comma 1 lettere a), b) e d), e ad euro 21.000,00 per le iniziative di cui all'articolo 6 comma 1 lettera c) e comma 2.

4 ter. Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 8 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: << i contributi di cui all'articolo 7 sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati >> sono sostituite dalle seguenti: << i contributi di cui all'articolo 7 sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica di seguito individuati alle lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nella misura di euro 4.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica di seguito individuati alla lettera b)>>.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 la parola: <<trentacinque>> è sostituita dalla seguente: <<trentasei>>.

art. 5 modifiche all'articolo 9 del DPReg. 0144/Pres./2016

- 1.** Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo le parole: <<componenti reddituali>> sono inserite le seguenti: <<diverse da quelle figurative per un importo almeno pari a 5.000,00 euro>>.
- 2.** Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo le parole: <<nudi proprietari o usufruttari>> sono inserite le seguenti: <<da almeno due anni>>.
- 3.** Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<dieci anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quindici anni>>.
- 4.** Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 la parola: <<trentacinque>> è sostituita dalla seguente: <<trentasei>>.

art. 6 modifica all'articolo 13 del DPReg. 0144/Pres./2016

- 1.** Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<nominativo del>> sono soppresse.

art. 7 modifica all'articolo 14 del DPReg. 0144/Pres./2016

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 le parole: <<con delibera giunta>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche abitative>>.

art. 8 modifiche all'articolo 18 del DPReg. 0144/Pres./2016

- 1.** Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'articolo 3, comma 2 bis;>>.
- 2.** Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'articolo 3, comma 2 ter lettera a) come risultante a conclusione dei lavori di recupero.>>.
- 3.** Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'articolo 3, comma 2 bis;>>.
- 4.** Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'articolo 3, comma 2 ter lettera a) come risultante a conclusione dei lavori di recupero.>>.
- 5.** Al comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'articolo 3, comma 2 bis;>>.

6. Al comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

<<c bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'articolo 3, comma 2 ter lettera b).>>.

7. Al comma 2 ter dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'articolo 3, comma 2 bis;>>.

8. Al comma 2 ter dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'articolo 3, comma 2 ter lettera b) come risultante a conclusione dei lavori.>>.

9. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'articolo 3, comma 2 bis;>>.

10. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<e bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'articolo 3, comma 2 ter lettera a) per le iniziative di "recupero" e lettera b) per le iniziative di "nuova costruzione", come risultante a conclusione dei lavori.>>.

art. 9 modifica all'articolo 19 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

<<4. Nel caso in cui dalla documentazione risulti un costo dell'iniziativa superiore a quello richiesto all'articolo 7 comma 4 o un ammontare della spesa inferiore a quello richiesto all'articolo 7 comma 4 bis il contributo è revocato.>>.

art. 10 modifica all'articolo 27 del DPRReg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 0144/Pres./2016 dopo le parole: <<ai sensi del>> sono inserite le seguenti: << regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE alla protezione dei dati personali, e del>>.

art. 11 disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 si applicano alle domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE